



Tribunale Ordinario di Benevento
Sezione Esecuzioni Mobiliari di Benevento

N. R.G. 614 /2026

Il Giudice dell'Esecuzione Giuseppe Puerto riletti gli atti, peraltro integrati, nella
procedura in epigrafe promossa da I

altro contro |

visti gli artt.521, 530, 532, 533, 490 e 624-bis c.p.c.;

visto il vigente Regolamento Ministeriale per l'esecuzione delle vendite
giudiziarie (D.M.

109/97) e l'art. 25 del D.M. 32/2015;

visto il vigente Regolamento Ministeriale per l'esecuzione delle vendite
giudiziarie (D.M.

109/97);

ritenuto opportuno incaricare l'Istituto Vendite Giudiziarie Napoli s.r.l.,
autorizzato con

Decreto Ministeriale del 07.01.2006, con sede operativa in San Martino V.C.
(Av) alla S.S.

Appia 7 n. 14 (in qualità di soggetto gestore dell'Istituto Vendite Giudiziarie
competente

per territorio) della vendita in qualità di Commissionario, con modalità di
svolgimento della

gara per via telematica

ORDINA

la vendita dei beni pignorati a mezzo del Commissionario Istituto Vendite
Giudiziarie del

Tribunale di Benevento

NOMINA



l'I.V.G. Napoli sede di Benevento custode dei beni pignorati, con effetto dal momento

dell'asporto dei beni e comunque a decorrere dalla scadenza del termine di 30 giorni

stabilito dall'art. 521 comma V c.p.c., con incarico di:

- provvedere entro 30 giorni (previa comunicazione al debitore della data e dell'ora

indicativa di esecuzione dell'accesso) al trasporto dei beni mobili pignorati presso la

sede dell'Istituto o in altri locali nella propria disponibilità, con spese a carico del creditore procedente, autorizzando lo stesso qualora lo ritenga necessario a richiedere

l'assistenza della Forza Pubblica, anche con le modalità di cui all'art. 25 del D.M.

109/97, autorizzando fin d'ora la custodia dei beni pignorati nel luogo dove essi si

trovano nel caso in cui risultino difficilmente trasportabili (circostanza che deve essere

specificamente motivata); nel caso in cui il commissionario non esercita la custodia sui

beni (art. 25 D.M. 109/97) poiché gli stessi si trovano all'interno di proprietà di terzi, di

cui l'I.V.G. non dispone delle chiavi d'accesso, lo stesso non risponde dei danni e delle

contestazioni sui beni acquistati nonché delle difficoltà ed onerosità legate all'asporto

degli stessi;

- redigere apposito verbale di ricognizione dei mobili pignorati, corredato da una stima



del presumibile valore di realizzo (a meno che la stima non sia già stata eseguita da un esperto del settore), con onere di tempestivo deposito in cancelleria;

DISPONE

che il Commissario effettui la vendita in via telematica sotto la propria responsabilità,

attenendosi alle seguenti disposizioni:

1. GARA TELEMATICA: la vendita si svolgerà - per ciascun bene o lotto eventualmente

individuato dal Commissionario per una più proficua esecuzione della vendita - mediante gara telematica asincrona ovvero a tempo prestabilito alla quale si potrà

accedere direttamente dal portale dell'Istituto Vendite Giudiziarie di Benevento <https://ivgnapoli.fallcoaste.it> sezione IVG di Benevento, in qualità di Gestore della

Vendita appositamente autorizzato dal Ministero della Giustizia, formulando un'offerta

irrevocabile di acquisto;

2. INIZIO E DURATA DELLA GARA: la gara avrà inizio entro 45 giorni dalla data del

primo accesso positivo per l'asporto del compendio pignorato (termine soggetto a

sospensione feriale) ed avrà durata di almeno 7 giorni. La vendita sarà pubblicizzata

anche on-line sui siti internet www.ivgnapoli.it, <https://ivgnapoli.fallcoaste.it>, www.fallcoaste.it con avviso contenente la data di inizio della gara almeno 7 giorni

prima e la specificazione del luogo ove ciascun bene o lotto si trova.



3. **PREZZO BASE:** Il prezzo base per le offerte per ciascun bene o lotto è pari a quello indicato nella valutazione dell'I.V.G. e/o in mancanza da quella dell'Ufficiale Giudiziario o, in caso di reclamo, quello indicato dal G.E. nella relativa ordinanza; qualora non condivisa dai creditori o dal debitore, questi potranno fare reclamo ex art. 534 ter c.p.c., con avvertimento peraltro che al reclamo dovrà essere allegata una perizia di parte a supporto della differente valutazione richiesta;

4. **ESAME DEI BENI:** il Commissionario dovrà assicurare agli interessati la possibilità di esaminare le cose poste in vendita, sia con modalità telematiche sia materialmente presso i locali dell'I.V.G. negli orari di apertura al pubblico o presso il debitore;

5. **REGISTRAZIONE E CAUZIONE:** la partecipazione alla gara sarà condizionata alla previa registrazione presso il Commissionario - utilizzando l'apposita funzione attivata sul sito e costituire una caparra tramite carta di credito di importo pari al 10% del prezzo offerto e/o base d'asta (il versamento della caparra tramite carta di credito prevede che il software autorizzi automaticamente la persona alla partecipazione della gara, bloccando la carta per un importo pari al 10% del prezzo offerto e/o base d'asta – a discrezione del commissionario; in caso di mancata aggiudicazione, la carta di credito



verrà automaticamente sbloccata al termine della gara, ovvero dell'assegnazione beni, senza alcun addebito); la cauzione potrà essere altresì versata, a discrezione del commissionario tramite: bonifico bancario da effettuarsi nei termini indicati nelle modalità di presentazione offerte; mediante bancomat da consegnarsi presso la sede dell'IVG (in tal caso sarà addebitata la relativa commissione di importo pari alle normali condizioni bancarie); tramite assegno circolare non trasferibile intestato a "Istituto Vendite Giudiziarie Napoli s.r.l." da depositare a mano presso la sede dell'IVG nei termini indicati nelle modalità di presentazione offerte; in contanti fino al limite massimo

previsto dalla legge presso la sede dell'IVG nei termini indicati nelle modalità di presentazione offerte.

6. SVOLGIMENTO DELLA GARA: La gara si svolgerà con le seguenti modalità:

- Il commissionario permetterà la libera visualizzazione sul sito web dello stato della

gara telematica e delle offerte irrevocabili di acquisto.

- Negli orari di apertura dell'IVG e nei limiti delle disponibilità del commissionario,

potrà essere messo a disposizione degli interessati un terminale per l'effettuazione di offerte.

- L'offerta irrevocabile di acquisto che sia superata da successiva offerta per un prezzo maggiore manterrà la sua efficacia sino al termine della gara telematica e la

relativa cauzione verrà quindi restituita, con le modalità indicate nel sito;



• Il Commissionario venderà il bene a favore di chi, alla scadenza della gara telematica, risulterà avere effettuato l'offerta maggiore e versato il relativo prezzo, ovvero, in caso di inadempienza di questi, incamerata la relativa cauzione, al concorrente che immediatamente lo segue tra i partecipanti e che avrà versato il prezzo da lui offerto, e così via.

7. RESTITUZIONE DELLA CAPARRA: La restituzione della caparra ai soggetti non

risultati aggiudicatari avviene con le seguenti modalità: ripristino della piena disponibilità sulla carta di credito entro 15 giorni dal termine della gara, ovvero dell'assegnazione dei beni. Su richiesta dell'offerente o in caso di sopraggiunte difficoltà nell'automatico ripristino della disponibilità sulla carta di credito, il commissionario procederà alla restituzione della caparra tramite bonifico bancario (con addebito delle spese di bonifico all'offerente della somma pari alle normali commissioni bancarie).

8. PAGAMENTO DEL PREZZO: Il pagamento del saldo dovrà essere effettuato entro 2

giorni lavorativi dal termine della gara telematica con una delle seguenti modalità, a

scelta dell'aggiudicatario:

- mediante bonifico bancario;
- mediante carta di credito (in tale caso sarà addebitata all'assegnatario anche la relativa commissione pari al 1,5 % del prezzo di aggiudicazione);
- direttamente presso l'Istituto Vendite Giudiziarie, mediante bancomat, carta di credito (in tale caso sarà addebitata all'assegnatario anche la relativa commissione pari al 1,5 % del prezzo di aggiudicazione), assegno circolare non trasferibile



intestato all'Istituto Vendite Giudiziarie Napoli s.r.l. o in contanti (in quest'ultimo caso

nei limiti previsti dalla legge).

In caso di pagamento parziale o di mancato pagamento, la cauzione verrà acquisita dal

commissionario e i beni saranno rimessi in vendita alle medesime condizioni qui indicate.

9. RITIRO DEI BENI: I beni saranno consegnati all'aggiudicatario a seguito dell'integrale

pagamento del prezzo, degli oneri fiscali e della commissione e, nel caso di beni registrati, dell'avvenuto perfezionamento delle formalità relative al trasferimento di proprietà a cura e spese dell'aggiudicatario medesimo. Ai fini dell'articolo 1193 c.c. è

stabilito che qualunque somma versata, compresa la cauzione, sarà imputata prima

alle spese e poi al prezzo.

L'aggiudicatario dovrà provvedere al ritiro dei beni entro cinque giorni dal termine della

gara o dal compimento delle formalità per il trasferimento della proprietà (le quali

devono iniziare entro cinque giorni dall'aggiudicazione):

- presso i locali dell'Istituto Vendite Giudiziarie, qualora il bene sia stato asportato;
- presso il luogo di custodia nel caso di mancato asporto e di beni lasciati custoditi in

loco, previo accordo con il Commissionario che provvederà ad accompagnare l'aggiudicatario al momento del ritiro. Se il ritiro non verrà effettuato per cause non imputabili all'I.V.G., quest'ultimo sarà sollevato da qualsivoglia responsabilità in merito allo stato dei beni. Le operazioni di asporto e le



eventuali opere necessarie allo stesso (ivi compreso il ripristino dei luoghi), saranno a carico esclusivo dell'aggiudicatario;

- su istanza e a spese dell'acquirente (e sotto la responsabilità di quest'ultimo per il

trasporto), potrà essere concordata con il commissionario la spedizione del bene

venduto, con i soli vettori che procedono all'imballaggio dei beni con manleva di responsabilità del commissionario.

10. MANCATO RITIRO: In caso di mancato ritiro dei beni acquistati nei termini suddetti,

l'aggiudicatario dovrà corrispondere all'IVG, per ogni giorno di ritardo, il corrispettivo

per il deposito previsto dal D.M. 15 maggio 2009 n. 80. Decorsi ulteriori 10 giorni, l'I.V.G. provvederà alla vendita dei beni non ritirati ai sensi degli articoli 2756, comma 3,

2761, comma 3 e 4, e 2797 c.c..

11. ULTERIORI ESPERIMENTI DI VENDITA: Nel caso in cui non siano proposte valide

offerte di acquisto nel termine indicato ed il creditore procedente non abbia formulato

istanza di assegnazione del compendio pignorato, da comunicarsi al nominato I.V.G.

da parte del creditore procedente e da depositarsi agli atti del fascicolo telematico, il

Commissionario potrà procedere ad un secondo esperimento di vendita dei beni

pignorati, con le modalità e alle condizioni sopra indicate, ma con prezzo-base di

offerta ridotto del 50%. La seconda gara telematica dovrà avere inizio entro 15 giorni



lavorativi dal termine della precedente (termine soggetto a sospensione feriale) ed avrà durata di almeno 7 giorni. In caso di ulteriore esperimento infruttuoso si procederà ad un terzo tentativo di vendita con un prezzo base non inferiore ad 1/8 del prezzo di stima originario. La terza gara telematica dovrà avere inizio entro 15 giorni lavorativi dal termine della precedente (termine soggetto a sospensione feriale) ed avrà durata di almeno 7 giorni. Nel caso di mancata vendita anche dopo tale ultimo esperimento, e comunque decorsi 6 mesi dal primo esperimento, l'I.V.G. restituirà gli atti al G.E. ex art. 532 - 533 c.p.c., relazionando sinteticamente sulle operazioni svolte fornendo prova dell'attività e della pubblicità effettuata disposta dal Giudice.

12. ESTINZIONE DELLA PROCEDURA: Dopo la restituzione degli atti da parte dell'I.V.G. e la comunicazione da parte di quest'ultima, la procedura sarà dichiarata estinta ex art. 164 bis d.a. c.p.c. nel caso in cui, entro 15 giorni, i creditori non depositino istanza ex art. 540 bis c.p.c.; i beni saranno restituiti al debitore o devoluti ad associazioni no profit, o distrutti, o l'IVG provvederà ai sensi degli artt. 2756, comma 3, 2761 comma 3 e 4, e 2797 c.c.;

DISPONE



- che il creditore procedente effettui all'I.V.G. il versamento forfettario di cui agli artt. 22 e 31 D.M. 109/1997, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento il presente provvedimento verrà revocato e non si potrà procedere alla vendita; che la parte procedente versi all'IVG il compenso concordato per la stima, per la pubblicità prevista dall'art. 490 c.p.c. nonché quella sui predetti siti internet e sul bollettino ufficiale delle aste giudiziarie, pari ad euro 200,00 oltre Iva;

- che il creditore procedente effettui all'I.V.G. il versamento del contributo pari ad euro 100,00 ex art. 18 bis D.P.R. 115/2002, stabilito all'art. 161 quater disp. att. c.p.c. per l'inserimento di ogni avviso di vendita relativo ai soli beni mobili registrati sul Portale delle Vendite Pubbliche, salvo titoli di esenzione per i quali parte creditrice è onerata di produrre al commissionario e/o gestore della vendita la relativa documentazione, pena l'estinzione della procedura per mancata pubblicazione dell'avviso ai sensi dell'art. 631 bis c.p.c.;

- che al Commissionario siano liquidati, nella misura indicata dalla tariffa allegata al D.M. 109/1997, i compensi di cui agli artt. 30 e 32 nonché gli eventuali compensi ulteriori per la custodia (D.M. 80/09), nonché le somme necessarie al trasporto dei beni ex art. 35



D.M. 109/1997 (nella misura indicata nella valutazione dell'I.V.G.), con facoltà per il creditore procedente (entro 10 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento) di richiedere al Giudice dell'Esecuzione la custodia nel luogo in cui si trovano i beni difficilmente trasportabili e di essere dispensato dal versamento delle spese di trasporto;

- che il Commissionario versi in favore della procedura la somma corrisposta dall'aggiudicatario, dedotti i compensi spettanti all'Istituto Vendite Giudiziarie, come previsto dai D.M. 109/97 e 80/09, su un libretto postale - depositi giudiziari - intestato al debitore e vincolato all'ordine del Giudice con ordine di successiva consegna al cancelliere, entro l'udienza fissata per il rendiconto del custode e per la distribuzione del ricavato;

- che in ogni caso il Commissionario provveda a restituire gli atti alla Cancelleria entro il termine finale di 6 mesi dalla comunicazione del presente provvedimento;

MANDA

al Delegato Commissionario per la pubblicazione degli avvisi sul Portale delle Vendite

Pubbliche (PVP) a norma degli artt. 490 I e II comma e 530 VII comma c.p.c.; in caso di

espropriazione di beni mobili registrati per un valore superiore a 25.000,00 euro, lo stesso

avviso unitamente all'ordinanza del G.E. ed alla relazione di stima se presente, dovrà

essere inserito sul sito www.ivgnapoli.it e/o <https://ivgnapoli.fallcoaste.it> quarantacinque

giorni prima del termine per la presentazione delle offerte telematiche; per i beni mobili di

valore inferiore a 25.000,00 euro la detta pubblicazione dovrà avvenire almeno dieci giorni

prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte di acquisto.



FISSA

l'udienza del 05.05.2027 per il rendiconto del custode, per la distribuzione del ricavato (in caso di esito positivo della vendita) o per l'eventuale istanza ex art. 540 bis

c.p.c. o estinzione ex art. 164 bis d.a. c.p.c. (in caso di esito negativo degli esperimenti di vendita).

AVVISA

- che la procedura di vendita potrà essere sospesa (e quindi l'asporto dei beni potrà essere evitato) solo a richiesta di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo ed a condizione

che l'istanza di sospensione sia depositata entro i termini perentori di cui all'art. 624 bis

c.p.c.;

- che, in caso di sospensione, per evitare l'estinzione della procedura è necessario

presentare istanza di riassunzione entro 10 giorni dalla scadenza del periodo di sospensione;

- che anche prima della scadenza del termine, la sospensione potrà essere revocata in

ogni momento ad istanza di qualsiasi creditore munito di titolo esecutivo;

- che, se il processo esecutivo si estingue e se comunque la vendita non ha luogo per

cause non dipendenti dall'Istituto, a quest'ultimo è dovuto un compenso previsto dall'art.



33 del D.M. 109/97 nella misura indicata nell'allegata tabella, a carico del creditore

precedente, salvo diversa statuizione;

- che alla (eventuale) dichiarazione di desistenza ex art. 629 c.p.c. dovrà essere allegata

la quietanza di pagamento di quanto dovuto all'I.V.G. ex art. 33 D.M. 109/1997.

Benevento, 17.6.2026 Il G.E.

